

offerto dalla fortuna. Finalmente le operazioni tutte dell'enfiteusi di ciascuna provincia si affidavano ad una sola Commissione, composta dal governatore, dal procuratore regio e da altre simili autorità, le quali, essendo già aggravate da molti altri incarichi dei loro ordinari ufficii, difficilmente e lentamente avrebbero potuto occuparsene. Onde quelle disposizioni legislative rimasero dappertutto ineseuite con generale scontento.

Per non incorrere adunque in simili inconvenienti, per dare a ciascuno quel fondo in enfiteusi che propriamente è del suo interesse, e per fare che le operazioni corrano spedite e diligentemente sorvegliate, mi è parso giusto, in primo luogo, affidare al comune le operazioni dell'enfiteusi, qualora volessero concorrervi di accordo i rappresentanti delle chiese e del demanio, e lasciar sempre alla decisione dei tribunali tutti i casi di controversia. Come anche mi è sembrato prudente ed utile mettere per norma la sola asta pubblica nella divisione dei lotti enfiteutici; nel tempo stesso prevenire gli eccessi di gara con imporre a un dato punto talune più ardue cautele, che sarebbero capaci di arrestare l'ardimento e l'inconsideratezza dei gareggiatori, e stabilire insieme un termine all'avidità di acquistare molti lotti, che si potrebbe per avventura sviluppare.

Ponendo in queste enfiteusi la ingerenza dei comuni, si potrà anche accordare un rimedio alle loro strettezze patrimoniali, permettendo ai medesimi che in ogni concessione enfiteutica stabiliscano, oltre del giusto canone in favore del domino diretto, una modica proporzionale rendita fondiaria, parimenti redimibile, in lor favore; la quale sarebbe ben volentieri pagata da quei tanti che ardentemente bramano un tratto di terra per migliorarlo, e che in certo modo sarebbe un dazio del comune, ed un compenso alle cure che dovrebbe egli assumere per la effettuazione della enfiteusi.

Su tali basi è fondato il seguente progetto di legge e di regolamento, il cui sviluppo potrà anche meglio persuadervi ad approvarlo.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Fra il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge tutti i beni fondi rurali o urbani, che si posseggono a titolo di proprietà dalle chiese o dal demanio pubblico in Sicilia, dovranno da essi concedersi ad enfiteusi perpetua redimibile in lotti distinti e previo incanto.

Art. 2. Per beni-fondi delle chiese dovranno intendersi in generale quelli di qualunque chiesa cattedrale, parrocchiale, o altra; di qualunque vescovado, abbazia, priorato, o altra dignità e beneficio, con giurisdizione, con cura d'anime, o senza; di qualunque convento, monastero, collegio di Maria, o altra casa religiosa di qualsivoglia denominazione; di qualunque capitolo, collegiata, prebenda, coro ecclesiastico, o distribuzione corale; di qualunque cappellania, semplice istituzione di messe, spese di culto, o altra qualsiasi amministrazione ecclesiastica.

Art. 3. Sotto il nome di beni-fondi del pubblico demanio dovranno intendersi tutti quelli che, per qualunque titolo, appartengono allo Stato, anche se provengano da commende o da aboliti conventini, restandone soltanto esclusi tutti i beni appartenenti alla casa reale.

Art. 4. Solamente non saranno concesse ad enfiteusi quelle case e giardini annessi alle medesime, che soglion servire per proprio istituto all'abitazione delle suddette persone ecclesiastiche, al disimpegno delle loro funzioni, o a luoghi di contabilità e di amministrazione sì delle chiese, che dei varii rami demaniali.

Art. 5. Tutte le operazioni dell'enfiteusi, e principalmente la fissazione preventiva del canone, la formazione dei lotti, ed il loro incanto, saran fatte per mezzo del rispettivo comune ove sono siti i beni, se avran luogo bonariamente, e per mezzo del tribunale, sulla istanza del comune, se visarà controversia; il tutto giusta le norme che verranno stabilite da apposito regolamento che sarà annesso alla presente legge.

Art. 6. Quei comuni, che non hanno nel loro bilancio almeno due terzi della loro rendita in beni-fondi, in canoni enfiteutici, o in rendite fondiari, son autorizzati ad aggiungere in tali enfiteusi l'obbligo di una rendita fondiaria redimibile in loro favore sopra ogni lotto, purchè però la detta rendita non ecceda la decima parte del canone che si fissarà sopra ciascun lotto in favor delle chiese o del demanio.

In proporzione che avrà luogo nell'incanto d'ogni lotto l'accrescimento di detto canone, si dovrà parimenti accrescere la rendita fondiaria al comune, seguendo sempre la proporzionale ragionata che egli si ha stabilito dentro il limite soprascritto.

Art. 7. Ogni altra legge in opposizione alla presente ed all'annesso regolamento è abolita.

Regolamento per la enfiteusi dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali di Sicilia, e per la costituzione di una rendita in favor dei comuni.

Art. 1. Fra un mese dalla pubblicazione della soprascritta legge, i rappresentanti ordinari delle chiese ed opere ecclesiastiche, di cui si parla nell'articolo 2° della stessa, e de' varii rami demaniali di cui si parla nell'articolo 3°, dovranno presentare alle Giunte municipali di ciascun comune, nel cui territorio sono siti i loro beni-fondi, una dichiarazione da loro firmata, contenente:

1° Un esatto quadro di tutti i loro beni-fondi rurali o urbani, colla descrizione dei confini, il numero dei piani e delle stanze se fossero beni urbani, la estensione, il numero degli alberi, dei casamenti, delle fattorie, delle sorgenti d'acqua, o altro che possa esservi, e la natura dei rispettivi terreni, se fossero beni rustici;

2° L'indicazione del titolo originario del loro possesso;

3° Un sommario degli affitti dell'ultimo ventennio, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

4° Il corrispondente numero del catasto, e rispettiva rendita imponibile che ne risulta;

5° Finalmente l'espressa significazione di esser pronti a stipulare l'enfiteusi prescritta dalla sopraddetta legge, per quel canone che dovrà esser fissato, giusta le norme di questo regolamento, e coi patti in esso indicati. Le Giunte municipali rilasceranno loro la ricevuta della già fatta dichiarazione.

Art. 2. I superiori ecclesiastici o dello Stato, cui appartiene la sorveglianza sugli anzidetti rappresentanti ordinari delle chiese o del pubblico demanio, cureranno che da essi sien fatti con esattezza ed onestà tutte le operazioni che loro impone questo regolamento.

Art. 3. Scorso il suddetto mese, e non adempito a quanto prescrive l'articolo 1° di questo regolamento, non si ammetterà nessuna scusa a vantaggio dei rappresentanti delle suddette chiese e del demanio, neanche quella di mancata autorizzazione, laddove ne abbisognassero; ed in tal caso saranno sottoposti ad una multa non minore di lire 200, nè maggiore di 400, per ogni mancata dichiarazione, a vantaggio del comune nel cui territorio sono siti i detti loro beni.

Tal multa sarà pronunziata con rito sommario e con sentenza